

Policy per la Gestione dei Conflitti di Interesse

(Delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/01/2008)
(Revisione del Consiglio di Amministrazione del 18/09/2009)
(Revisione del Consiglio di Amministrazione del 25/02/2010)
(Revisione del Consiglio di Amministrazione del 10/06/2011)

Processo Finanza

INDICE

| | |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| PREMESSA | 3 |
| 1. RELAZIONI CON ALTRE NORME E DOCUMENTI | 4 |
| 2. RIFERIMENTI NORMATIVI | 4 |
| 3. RICHIAMO AL CRITERIO DI PROPORZIONALITÀ | 6 |
| 4. MAPPATURA DELLE TIPOLOGIE DEI CONFLITTI DI INTERESSE | 7 |
| 5. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE | 8 |
| 6. INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE | 9 |
| 7. IL REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE | 9 |
| 8. AGGIORNAMENTO DELLA CONFLICT POLICY | 9 |
| ALLEGATI | 10 |

PREMESSA

La “*Markets in Financial Instruments Directive*” (in seguito “MiFID”) è la Direttiva n. 39 approvata dal Parlamento europeo nel 2004 che, dal 1° novembre 2007, ha introdotto nei mercati dell’Unione Europea le nuove regole per la negoziazione degli strumenti finanziari, eliminando le mancanze insite nelle normative preesistenti .

Tale strumento normativo è scaturito dalla necessità di introdurre disposizioni in grado di sostenere le innovazioni e l’evoluzione dei mercati senza ostacolare il perseguimento degli obiettivi di tutela dell’investitore, di tutela dell’integrità del mercato e di promozione di mercati trasparenti ed efficienti.

Tra le varie disposizioni la MiFID riconosce che, a causa dell’intensificarsi delle attività degli intermediari, si appalesano situazioni di conflitto di interesse fisiologiche che è impossibile eliminare a priori. Gli intermediari, pertanto, sono tenuti ad adottare ed applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci, al fine di evitare che i conflitti di interesse identificati possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti.

Una delle misure indicate della MiFID dispone che gli intermediari devono elaborare, applicare e mantenere una politica aziendale di gestione dei conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all’organizzazione dell’intermediario e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell’attività svolta (c.d. criterio di proporzionalità).

Alla luce di quanto esposto, il presente documento espone la politica aziendale cui la Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi-Terra di Bari s.c. (in seguito “Banca”) si attiene al fine di perseguire il massimo contenimento delle situazioni che generano conflitti di interesse, anche tenendo conto del suddetto criterio di proporzionalità.

Ciascuna procedura o regola di condotta inerente ai conflitti di interesse che emerge nella erogazione di servizi di investimento o gestione patrimoniale viene adottata nel rispetto dei principi e delle regole fissati dal legislatore comunitario e nazionale.

Le fattispecie di conflitti di interesse prese in esame nel presente documento non contemplano quei casi che realizzano di per se illeciti.

1. RELAZIONI CON ALTRE NORME E DOCUMENTI

Le linee guida contenute nella presente *Policy* integrano le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative vigenti, dei contratti di lavoro e delle procedure interne.

Il presente documento, unitamente a quelli relativi alle *Policy* sulla Strategia di Trasmissione ed Esecuzione degli ordini, sulla Classificazione della Clientela e sulla gestione degli Incentivi, definiscono i principi e gli indirizzi operativi cui informare la prestazione dei servizi d'investimento.

In particolare:

- la *Policy* di Esecuzione e Trasmissione degli ordini descrive i criteri ispiratori, le modalità di esecuzione e/o trasmissione delle disposizioni impartite dalla clientela in relazione ai servizi ed alle attività di investimento svolte dalla Banca;
- la *Policy* di Classificazione della Clientela definisce le regole in base alle quali la Banca inquadra la clientela nelle categorie previste dalla normativa. Tali regole permettono di correlare un adeguato livello di tutela della clientela alla classificazione operata;
- la *Policy* sugli Incentivi fissa i principi in base ai quali esaminare le eventuali competenze ricevute o pagate, le circostanze a fronte delle quali sono corrisposte, e la correlazione rispetto a servizi di investimento e/o accessori prestati alla clientela al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di non percepire/pagare da/a terzi incentivi considerati illegittimi.

Le disposizioni definite nei suddetti documenti devono:

- considerarsi prevalenti nel caso in cui anche una sola delle indicazioni ivi contenute dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nelle procedure o nei regolamenti interni;
- ritenersi comunque un riferimento adeguato ad impostare sempre una corretta condotta operativa nell'erogazione dei servizi d'investimento, anche in assenza di puntuali procedure interne e mansionari.

Al fine di assicurare presso tutti gli interessati alla prestazione dei servizi di investimento una capillare diffusione e conoscenza dei principi e degli indirizzi adottati dalla Banca, i documenti in questione vengono recepiti ed ufficializzati nei modi d'uso in apposita disposizione interna.

Le linee guida del presente documento devono altresì essere recepite in un documento di sintesi.

Tale documento di sintesi dovrà essere fornito, prima della prestazione di servizi di investimento o accessori, al cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio, affinché lo stesso possa effettuare delle valutazioni autonome sulla base della politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse (art. 29, lett. i e art. 34, c 3, Regolamento Intermediari).

Inoltre, ogniqualvolta il cliente lo richieda, la Banca dovrà fornire maggiori dettagli circa la propria politica in materia di conflitto di interessi su un supporto duraturo o telematico, nel rispetto delle condizioni poste dall'art. 36 c.2 del Regolamento Intermediari.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti normativi di seguito riportati fanno esplicito riferimento alla Direttiva 2004/39/CE e alla relativa Direttiva di emanazione delle misure tecniche di esecuzione (Direttiva 2006/73/CE, in seguito "D2").

Il **Regolamento congiunto di Banca d'Italia e Consob**, emanato il 29 ottobre 2007, ha confermato il recepimento dei dettami normativi della MiFID in tema di conflitti di interesse, riconoscendo

l'impossibilità di procedere con l'eliminazione dei conflitti di interesse ed imponendo agli intermediari l'adozione di misure idonee ad evitare che tali conflitti ledano gli interessi dei clienti.

Il *focus* della normativa è, dunque, incentrato sull'organizzazione interna, come presidio necessario per assicurare la gestione dei conflitti di interesse.

L'**art. 21** della **D2** stabilisce i **criteri minimali** in base ai quali gli intermediari debbono individuare i conflitti di interesse connessi allo svolgimento della propria attività. In particolare, tali criteri si articolano su tre livelli:

- 1 **potenzialità del pregiudizio**: l'intermediario deve, infatti, verificare al momento della prestazione di servizi di investimento o accessori o di una combinazione di essi se possono emergere conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti;
- 2 **perimetro della verifica**: il comma 1 dell'art. 21 richiede espressamente di prendere in esame non solo l'intermediario in sé considerato, ma anche il relativo Gruppo di appartenenza, tenuto conto della struttura del gruppo medesimo e delle attività svolte dalle altre società che lo compongono¹;
- 3 **tipologie di conflitto di interesse**, alle quali ricondurre le specifiche fattispecie riscontrate in sede di mappatura dei conflitti. In particolare, l'art. 21 individua cinque possibili tipologie di conflitti di interesse nei quali la Banca o un soggetto rilevante ad essa connesso:
 - è probabile che realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria, a spese del cliente;
 - presenta, nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per conto di quest'ultimo, un interesse distinto da quello del cliente;
 - ha un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
 - svolge la stessa attività del cliente;
 - riceve o riceverà da una persona diversa dal cliente un incentivo, in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

Attesa la necessità di assicurare che gli intermediari adottino ogni misura ragionevole per evitare che i conflitti in parola ledano gli interessi della clientela, l'art. 22 della D2 prescrive agli citati intermediari di elaborare in forma scritta la politica di gestione dei conflitti di interesse, in ragione delle dimensioni e della organizzazione degli stessi (cfr *Richiamo ai criteri di proporzionalità*), nonché della natura e della complessità delle attività dagli stessi svolte.

La politica di gestione deve:

- consentire di individuare, con riferimento ai servizi, alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti;
- dare conto delle procedure e misure da adottare per gestire, nell'ambito dei conflitti individuati, quelli in grado di ledere gravemente gli interessi dei clienti.

In ordine a quanto precede, la normativa fornisce alcune indicazioni circa le misure e procedure da adottare per definire la politica di gestione, tali che i soggetti impegnati nello svolgimento delle

¹ La Banca ai sensi dell'art. 11 del TUF non appartiene ad alcun Gruppo

attività, che danno luogo a conflitti di interessi, operino con un grado di indipendenza appropriato per le dimensioni e le attività dell'intermediario e il grado di rischio per i clienti.

La normativa si riferisce a:

- misure per impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti;
- la vigilanza separata dei soggetti rilevanti;
- l'eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che svolgono prevalentemente una certa attività e quella di altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto tra dette attività;
- misure volte ad eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento o accessorio;
- misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi di investimento o accessori distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

In relazione a quanto precede, la normativa MiFID prevede che quando le disposizioni organizzative o amministrative, adottate dall'intermediario per gestire i conflitti di interesse, non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, l'intermediario deve informare chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse.

Alla luce di quanto detto, tale informativa diviene una misura residuale ed aggiuntiva rispetto ai presidi interni che, comunque, l'intermediario deve adottare (misure organizzative ed amministrative) per evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi della clientela. Tali misure, come detto, devono essere notificate in forma sintetica alla clientela.

A sensi dell'**art. 23 della D2**, gli intermediari devono tenere ed aggiornare un **registro** nel quale riportare i tipi di servizi/ accessori/attività di investimento svolti dall'intermediario per i quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interessi. Scopo di tale registro è individuare la casistica anche su base storica dei servizi e delle attività che possono originare conflitti di interesse.

Infine, ai fini della individuazione delle misure adeguate per gestire i conflitti di interesse, nessun rilievo assume la natura dei clienti i cui interessi possono risultare pregiudicati dai conflitti medesimi. La classificazione attribuita alla clientela incide tuttavia sulla informativa che ad essi dovrebbe essere fornita. Infatti, ai sensi dell'**art. 22, comma 4 della D2**, tale informativa deve essere sufficientemente dettagliata, considerata la natura del cliente, per consentire una decisione informata sul servizio di investimento o accessorio, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto.

3. RICHIAMO AL CRITERIO DI PROPORZIONALITÀ

Il Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob, richiamando le regole MiFID, dispone che gli intermediari, nel valutare l'ottemperanza ai requisiti organizzativi, possano fare specifico riferimento alla natura, alla dimensione, e alla complessità dell'attività svolta, con particolare attenzione alla natura e alla varietà dei servizi di investimento prestati.

Tale disposizione è un'applicazione diretta del "criterio di proporzionalità", in base al quale intermediari di dimensioni ridotte possono derogare al principio di completa separazione organizzativa fra le funzioni deputate allo svolgimento delle diverse attività di controllo e fra queste e le funzioni di business, in quanto comporterebbe costi eccessivi. La predetta disposizione è valida anche in materia di conflitti di interesse; infatti, ai sensi dell'art. 25 del regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob, la

Banca adotta provvedimenti in base alla propria dimensione ed organizzazione, nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità della propria attività per attuare un'efficace politica di gestione, orientata a limitare i rischi derivanti dallo svolgimento di operazioni finanziarie in conflitto di interessi.

Pertanto, in ossequio al citato criterio di proporzionalità, la Banca intende derogare al principio di completa separatezza organizzativa fra le unità aziendali preposte allo svolgimento delle diverse attività inerenti ai servizi di investimento e accessori prestati, considerata la peculiare realtà dimensionale ed operativa che la caratterizza.

4. MAPPATURA DELLE TIPOLOGIE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Nella presente *Policy*, la Banca ha individuato i potenziali conflitti di interesse che possono sorgere nello svolgimento dei servizi e attività di investimento.

Ai fini della rilevazione dei conflitti di interesse potenziali, sono state identificate tutte le ipotesi in cui l'interesse dell'investitore potrebbe risultare sacrificato dalla Banca per il perseguimento di una finalità diversa ed ulteriore rispetto al servizio prestato, legato ad un interesse economicamente apprezzabile e concreto, con il potenziale conseguimento di un vantaggio diretto o indiretto da parte dell'Istituto.

Nella individuazione della sussistenza di un determinato conflitto di interesse, sono stati considerati i seguenti **requisiti**, ritenuti essenziali al fine della corretta classificazione dello stesso:

- il carattere potenziale del conflitto, che deve pertanto essere apprezzabile *ex ante*;
- l'esistenza di una possibile subordinazione dell'interesse del cliente rispetto a quello della Banca e/o a quello di un altro cliente;
- la sussistenza di una finalità, diversa e ulteriore rispetto a quella propria dell'operazione posta in essere, perseguita dalla Banca al fine di trarre una propria utilità.

Inoltre, ai fini della corretta e completa mappatura dei conflitti di interesse, è stato valutato se la Banca, o un soggetto rilevante ad essa connesso, possano trovarsi in una delle situazioni previste dall'**art. 21** della **D2**, recepite nell'**art. 24** del **Regolamento congiunto**, di seguito illustrate:

- lett. a) realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria, a spese del cliente;
- lett. b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;
- lett. c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- lett. d) svolgano la medesima attività del cliente;
- lett. e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio prestato al cliente, un incentivo sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

La Banca ha individuato i possibili conflitti che sorgono nello svolgimento della propria attività attraverso l'analisi congiunta dei seguenti parametri:

- a. tipologia di **servizio di investimento** prestato;
- b. tipologia di **strumento finanziario** oggetto del servizio;
- c. **unità organizzativa** cui è attribuito il compito di erogare il servizio di investimento oggetto di analisi, secondo quanto previsto dal *Regolamento aziendale*;
- d. **modalità operative** di erogazione del servizio di investimento;
- e. **Regolamento della Struttura Organizzativo – Funzionale**.

A tal proposito, potrebbero verificarsi potenziali conflitti di interesse ogni qualvolta i servizi di investimento erogati a favore della clientela si riferiscano a strumenti finanziari emessi dalla Banca stessa ovvero da soggetti nei confronti dei quali la Banca presenta interessi di diversa natura:

- interesse a sviluppare affari o rapporti commerciali;
- interesse a variare la propria posizione creditizia;
- interesse ad acquisire informazioni confidenziali.

Ne è derivata la necessità di considerare l'insorgere di potenziali conflitti di interesse per tutte le emissioni di strumenti finanziari:

- delle imprese affidate, purché l'affidamento loro concesso risulti rilevante;
- di fornitori strategici della Banca;
- delle imprese cui sono prestati i servizi di consulenza in materia di struttura finanziaria ed assistenza all'emissione ed al collocamento;
- di società con cui la Banca ha interesse a sviluppare rapporti di affari;
- collocate con acquisto a fermo o a garanzia.

I “**servizi e attività di investimento**” ed i “**servizi accessori**” considerati nel perimetro di analisi sono i seguenti:

- 1 Ricezione e trasmissione di ordini;
- 2 Negoziazione per conto proprio;
- 3 Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzie nei confronti dell'emittente;
- 4 Servizio di consulenza in materia di investimenti.

5. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Nel presente capitolo viene illustrata la politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Banca, in termini di misure organizzative e/o normative prescelte per la gestione dei conflitti suscettibili di arrecare un pregiudizio al cliente.

In particolare, al fine di individuare le più appropriate azioni da intraprendere per gestire i conflitti di interesse rilevati in corrispondenza dei servizi di investimento erogati, la Banca ha considerato i seguenti fattori:

- la **rilevanza del rischio di ledere gli interessi della clientela**,
- il “**costo aziendale**” delle soluzioni organizzative definite,
- la **dimensione e la complessità dell'attività svolta dall'Istituto**.

Pertanto, le soluzioni organizzative individuate sono volte a garantire che i soggetti rilevanti, impegnati in attività configgenti, svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato rispetto alle dimensioni ed alla rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati.

Le **possibili misure di gestione dei conflitti di interesse** individuate possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:

- soluzioni organizzative volte a **garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti**;
- soluzioni volte alla **eliminazione di ogni legame di retto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti** che prestano servizi finanziari alla clientela e performances nella “vendita” di determinati prodotti;
- misure volte ad **eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite** sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento;
- misure volte ad **impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti**, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

Si sottolinea che, ai fini dell'individuazione delle misure di gestione dei conflitti, **non è stata fatta alcuna distinzione in base alla classificazione della clientela** e le soluzioni definite saranno adottate nei confronti della generalità dei clienti.

I **conflitti di interesse** sopra individuati sono stati gestiti dalla Banca attraverso:

- l'adozione di un **efficace modello operativo**;
- una **trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità**;
- l'adozione di **procedure interne e punti di controllo**;
- la disposizione di mirate **regole di condotta**.

In ordine a quanto precede, si rinvia al dettaglio fornito nell'Allegato 1 (Mappa dei conflitti di interesse), nel quale sono evidenziate le più rilevanti e comuni politiche di gestione adottate dalla Banca, al fine di contrastare le diverse fattispecie di conflitti di interesse individuate.

6. INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE

In merito alle diverse tipologie di servizi di investimento, rispetto alle quali la Banca stessa ritiene che le misure di gestione adottate potrebbero non essere in grado di eliminare totalmente il rischio di poter nuocere agli interessi del cliente e per le quali ravvede l'esigenza di dare *disclosure* dei conflitti di interesse generati. Si rinvia al dettaglio fornito nell'Allegato 1 – *Mappatura dei conflitti di interesse*.

Per quanto riguarda le **modalità** mediante le quali verrà fornita l'informazione alla clientela, la Banca specificherà le fattispecie di conflitti di interesse che non ritiene sufficientemente presidiati nel **documento di sintesi della politica di gestione dei conflitti** consegnato preliminarmente alla stipula del contratto sui servizi di investimento.

Tale informativa non costituirà una autorizzazione a procedere, bensì una **comunicazione preventiva di cui il cliente deve tenere conto per decidere consapevolmente**.

La Banca ritiene opportuno acquisire di volta in volta una **firma del cliente per presa visione di tale informativa**.

7. IL REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Alla luce di quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento congiunto (art. 23 della D2), che prescrive l'obbligo per gli intermediari di istituire e aggiornare regolarmente un registro nel quale vengano riportati i tipi di servizi di investimento svolti dall'intermediario, per i quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti, la Banca ha istituito un **registro informatico**, che costituisce anche l'archivio storico, nel quale rilevare, su base continuativa, le singole fattispecie di conflitto di interesse, e le operazioni ad esse riconducibili, che in concreto sorgono nel corso dell'erogazione dei determinati servizi di investimento e per le quali si ravvede la necessità di darne informativa alla clientela.

La responsabilità della tenuta di tale registro informatico è attribuita alla funzione di *compliance* della Banca.

8. AGGIORNAMENTO DELLA CONFLICT POLICY

Al fine di garantire un'efficace gestione dei conflitti, la Banca ha deciso di sottoporre a verifica l'intero contenuto della presente *policy* e il connesso documento di sintesi per la clientela, con cadenza almeno annuale oppure, ogni qualvolta si verifichi un cambiamento rilevante nell'operatività o nelle tipologie di servizi di investimento erogati che generano o potenzialmente sono in grado di generare conflitti di interesse.

ALLEGATI

- 1. Mappatura dei conflitti di interesse**
- 2. Sintesi della conflict policy per la clientela**

Allegato 1 – Mappatura dei Conflitti di Interesse

| ID | Servizi di investimento in potenziale conflitto | Descrizione del potenziale conflitto di interesse | Tipologia di conflitto di interesse | Modalità di gestione dei conflitti di interesse | Strumenti finanziari interessati |
|----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ricezione e trasmissione di ordini | La prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini espone la Banca a situazioni di conflitto di interesse ogniqualvolta il servizio venga prestato mediante contatto allo sportello. In tali circostanze, infatti, si potrebbe verificare la possibilità che la Banca avvantaggi un cliente a discapito di un altro, non adempiendo all'obbligo di trasmettere tempestivamente gli ordini, nel rispetto della priorità di ricezione degli stessi. | Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti: c) esistenza di un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato. | Le misure necessarie ad assicurare il rispetto delle priorità di ricezione degli ordini sono le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • Istruzioni operative che disciplinano le regole di inserimento degli ordini stessi in procedura • Codice di comportamento, che prevede uno specifico divieto per gli operatori di <i>front office</i> di favorire alcuni clienti a scapito di altri nell'attività di trasmissione degli ordini ricevuti. <p>Considerato che la prestazione del servizio di investimento in oggetto avviene mediante l'ausilio di Procedure informatiche di interconnessione, le stesse garantiscono il rispetto delle priorità di inserimento/ricezione degli ordini.</p> | Tutti gli strumenti finanziari previsti nella Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini |

| ID | Servizi di investimento in potenziale conflitto | Descrizione del potenziale conflitto di interesse | Tipologia di conflitto di interesse | Modalità di gestione dei conflitti di interesse | Strumenti finanziari interessati |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | <p>Ricezione e trasmissione di ordini</p> <p>Consulenza in materia di investimenti</p> | <p>Le fattispecie di conflitto di interessi si potrebbero configurare nel caso in cui nell'ambito della prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini venisse erogato anche il servizio di consulenza in materia di investimenti, valutando non sufficientemente le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato.</p> | <p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Cons-ob-BI, sono le seguenti:</p> <p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.</p> | <p>Al fine di mitigare i rischi connessi alle fattispecie di conflitto in oggetto, la Banca ha adottato le seguenti misure di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento, al fine di prevedere un obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di consulenza di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto alle raccomandazioni personalizzate fornite alla clientela; • Indipendenza del sistema retributivo dei soggetti che esercitano attività in potenziale conflitto di interesse. In particolare, è garantita l'indipendenza del sistema retributivo, dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di consulenza, rispetto al numero di ordini intermediati riferibili a specifici emittenti/specifici strumenti finanziari. | <p>Tutti gli strumenti finanziari previsti nella Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini</p> |

| ID | Servizi di investimento in potenziale conflitto | Descrizione del potenziale conflitto di interesse | Tipologia di conflitto di interesse | Modalità di gestione dei conflitti di interesse | Strumenti finanziari interessati |
|--------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 D | Negoziazione per conto proprio | <p>L'esecuzione in conto proprio di ordini su strumenti finanziari potrebbe dare origine a conflitti di interesse riconducibili alle seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le modalità di determinazione del prezzo degli strumenti trattati potrebbe consentire alla Banca di ottenere un guadagno finanziario a scapito del cliente, ovvero favorire determinati clienti a discapito di altri. Tali eventualità potrebbero manifestarsi sia su negoziazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione sia, più genericamente, su strumenti finanziari non quotati o quotati su Mercati Regolamentati liquidi o illiquidi; • la Banca è emittente degli strumenti finanziari oggetto di negoziazione. | <p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;</p> <p>c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato.</p> | <p>Le misure di gestione adottate sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un processo di pricing oggettivo e strutturato da parte di una Funzione aziendale terza (Ufficio Finanza) rispetto all'operatore titoli di sportello; • una politica di determinazione dei prezzi trasparente e non soggetta ad asimmetrie informative, che potrebbero alterare il livello di consapevolezza degli investitori. <p>Nell'ipotesi in cui la Banca sia emittente dello strumento finanziario oggetto del servizio di investimento e nelle operazioni di Pronti contro Termine, il conflitto di interessi sarà reso noto ai clienti mediante apposita disclosure, in quanto le misure di gestione, che dovrebbero essere comunque adottate, non consentirebbero di mitigare il rischio di pregiudizio per i clienti.</p> | <p>Obbligazioni emesse dalla BCC e operazioni di Pronti contro Termine aventi ad oggetto titoli di proprietà.</p> |

| ID | Servizi di investimento in potenziale conflitto | Descrizione del potenziale conflitto di interesse | Tipologia di conflitto di interesse | Modalità di gestione dei conflitti di interesse | Strumenti finanziari interessati |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 D | <p>Negoziazione per conto proprio</p> <p>Consulenza in materia di investimenti</p> | <p>Le fattispecie di conflitto si potrebbero configurare nell'ipotesi in cui la Banca, congiuntamente alle prestazioni del servizio di negoziazione conto proprio, svolgesse anche attività di consulenza avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari. In tale circostanza, infatti, gli interessi della Banca connessi con le posizioni di rischio assunte nell'ambito dell'attività di negoziazione in conto proprio potrebbero influenzare le raccomandazioni fornite ai clienti, nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza.</p> | <p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;</p> | <p>Per quanto attiene agli strumenti finanziari emessi dalla Banca e per le operazioni di Pronti contro Termine, (uniche categorie per la quale è prevista l'attività di negoziazione in conto proprio), al fine di mitigare i rischi connessi al conflitto in oggetto, attesa l'impossibilità di attuare una segregazione dei compiti tra gli operatori addetti allo svolgimento dei servizi di consulenza e negoziazione conto proprio di ordini (<i>principio di proporzionalità</i>), la Banca garantisce l'indipendenza del sistema retributivo degli operatori dell'area interessata rispetto a specifici strumenti finanziari.</p> <p>Tuttavia, considera l'impossibilità di gestire integralmente il rischio di ledere gli interessi della clientela, la Banca dovrà fornire adeguata informativa (<i>disclosure</i>) alla clientela.</p> | <p>Obbligazioni emesse dalla BCC e operazioni di Pronti contro Termine aventi ad oggetto titoli di proprietà.</p> |

| ID | Servizi di investimento in potenziale conflitto | Descrizione del potenziale conflitto di interesse | Tipologia di conflitto di interesse | Modalità di gestione dei conflitti di interesse | Strumenti finanziari interessati |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 D | Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente (Distribuzione di prodotti finanziari) | Nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente di strumenti finanziari, la Banca potrebbe presentare interessi in conflitto con la clientela in quanto: <ul style="list-style-type: none"> - potrebbe trattarsi di strumenti finanziari di propria emissione; - trattasi di strumenti di un emittente con il quale si hanno rapporti di fomitura, partecipazioni o altri rapporti di affari che retrocedano una commissione di collocamento sulla base di un accordo privatistico con la Banca. | Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo; c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi dei clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato; e) la Banca riceve o potrebbe ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio. | Considerata l'impossibilità di adottare misure in grado di eliminare sufficientemente il rischio di potenziali pregiudizi per i clienti, tali conflitti sono oggetto di adeguata <i>disclosure</i> alla clientela. Con riferimento alla fattispecie riconducibile alla lett. e), al fine di scongiurare l'esistenza di incentivi "illegittimi" è stata condotta un'attività volta all'individuazione, valutazione e gestione di incentivi pagati alla Banca da emittenti di titoli terzi. In caso di ammissibilità di tali incentivi, questi sono resi noti ai clienti (<i>disclosure</i>). | Tutti gli strumenti finanziari di propria emissione (Obbligazioni e Certificati di Deposito della BCC), unitamente agli strumenti e prodotti finanziari distribuiti dalla Banca per conto di terzi emittenti facenti parte del Movimento Cooperativo (es. Aureo Gestioni, BCC Vita, altri emittenti) |

| ID | Servizi di investimento in potenziale conflitto | Descrizione del potenziale conflitto di interesse | Tipologia di conflitto di interesse | Modalità di gestione dei conflitti di interesse | Strumenti finanziari interessati |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 D | <p>Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente</p> <p>(Distribuzione di prodotti finanziari)</p> <p>Consulenza in materia di investimenti</p> | <p>Le fattispecie di conflitto di interessi si potrebbero configurare nell'ipotesi in cui la Banca, nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente di strumenti finanziari, provvedesse ad erogare, anche attività di consulenza in materia di investimenti, valutando non sufficientemente le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato.</p> | <p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;</p> <p>c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;</p> <p>e) la Banca riceve o può ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.</p> | <p>Considerato che la Banca procede con l'abbinamento del servizio di consulenza al collocamento di strumenti finanziari (in quanto da tale combinazione ne deriverebbe un comportamento maggiormente attento e responsabile nei confronti degli interessi della clientela), le misure di gestione adottate sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento, che prevede un obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di consulenza di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto alle raccomandazioni personalizzate fornite alla clientela; - Indipendenza del sistema retributivo dei soggetti che esercitano attività in potenziale conflitto di interesse. In particolare, è garantita l'indipendenza del sistema retributivo, dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di consulenza, rispetto alle <i>performance</i> perseguite nella prestazione del servizio di collocamento. <p><i>Al fine di scongiurare l'eventuale esistenza di incentivi "illegittimi" riconducibili alla fattispecie prevista alla lett. e) dell'art. 24, è stata condotta un'attività volta all'individuazione, valutazione e gestione di incentivi pagati alla Banca da emittenti di titoli terzi (sia per il servizio di consulenza, sia per il servizio di collocamento).</i></p> <p>La consulenza abbinata al collocamento</p> | <p>Tutti gli strumenti finanziari di propria emissione (Obbligazioni e Certificati di Deposito della BCC), unitamente agli strumenti e prodotti finanziari distribuiti dalla Banca per conto di terzi emittenti facenti parte del Movimento Cooperativo (es. Aureo Gestioni, BCC Vita, altri emittenti)</p> |

| ID | Servizi di investimento in potenziale conflitto | Descrizione del potenziale conflitto di interesse | Tipologia di conflitto di interesse | Modalità di gestione dei conflitti di interesse | Strumenti finanziari interessati |
|----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | <p>permette di presumere l'accrescimento della qualità dei servizi resi alla clientela, che costituisce uno dei requisiti principali per rendere legittimi gli incentivi percepiti nella prestazione del servizio di collocamento.</p> <p>Considerata l'impossibilità di procedere con una separatezza organizzativa nella prestazione dei due distinti servizi di investimento, si ribadisce la necessità di procedere con la disclosure nei confronti della clientela in quanto tale necessità sorge in relazione alla prestazione del servizio di collocamento</p> | |

| ID | Servizi di investimento in potenziale conflitto | Descrizione del potenziale conflitto di interesse | Tipologia di conflitto di interesse | Modalità di gestione dei conflitti di interesse | Strumenti finanziari interessati |
|--------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 D | Consulenza in materia di investimenti | La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti non genera di per sé conflitti di interesse, a meno che a tale attività non venga abbinata la prestazione di altri servizi di investimento o abbia ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione e/o emesse da società con la quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari. | Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti: a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo. | I rischi di pregiudizio per gli interessi della clientela, connessi con la prestazione del servizio di consulenza avente ad oggetto strumenti finanziari per i quali la Banca presenta interessi confliggenti, non possono essere mitigati mediante l'adozione di opportune misure organizzative. Pertanto, tali conflitti sono oggetto di adeguata <i>disclosure</i> . Pur non presentando ulteriori conflitti di interesse, la Banca nella prestazione di tale servizio di investimento adotta una serie di provvedimenti organizzativi ed operativi volti a: - rendere trasparente al cliente che le raccomandazioni fornite rientrano nell'ambito della prestazione di un servizio di investimento (consulenza); - garantire opportune cautele contrattuali, formalizzando un contratto scritto con il cliente e registrando documenti comprovanti le raccomandazioni fornite opportunamente sottoscritti; - ottenere tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione di adeguatezza delle raccomandazioni fornite alla clientela. La disclosure non è necessaria, in quanto le procedure sopra citate vengono reputate sufficientemente efficaci, qualora l'attività di consulenza venga prestata con riferimento a strumenti finanziari diversi da quelli emessi o distribuiti dalla Banca. | Tutti gli strumenti finanziari di propria emissione (Obbligazioni e Certificati di Deposito della BCC), le operazioni di Pronti contro Termine aventi ad oggetto titoli di proprietà, unitamente agli strumenti e prodotti finanziari distribuiti dalla Banca per conto di terzi emittenti facenti parte del Movimento Cooperativo (es. Aureo Gestioni, BCC Vita, altri emittenti) |

Allegato 2

Documento informativo di sintesi relativo alla Politica di gestione dei conflitti di interesse

PREMESSA

In conformità alla Direttiva 2004/39/CE (c.d. MiFID), la BCC degli Ulivi – Terra di Bari S.C. (in seguito “Banca”) è tenuta a mantenere ed applicare soluzioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interesse identificati possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti. A tal fine, la Banca applica e mantiene una politica aziendale di gestione di tali conflittualità adeguata alle dimensioni e all’organizzazione della Banca stessa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell’attività svolta.

La Banca fornisce qui una sintesi della propria politica di gestione dei conflitti di interesse; tuttavia la Banca mette a disposizione maggiori dettagli ai Clienti che ne facciano apposita richiesta.

TIPOLOGIE DI CONFLITTI DI INTERESSE

La Banca ha individuato i potenziali conflitti che possono sorgere nello svolgimento dei servizi di investimento, la cui presenza può danneggiare gli interessi dei clienti. Le principali macrocategorie di conflitti di interesse sono:

- **Conflitti di interesse insiti nel servizio di investimento medesimo:** sono quelli che potrebbero derivare da situazioni in cui la Banca, nella prestazione di un servizio di investimento, possa privilegiare l’interesse di un cliente a discapito di un altro.
- **Conflitti di interesse connessi alla erogazione contestuale di due servizi di investimento:** sono quelli che possono derivare dall’erogazione contestuale di due servizi di investimento a cura della medesima unità organizzativa, generando nella Banca interessi diversi rispetto a quelli del cliente.
- **Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti e/o prodotti finanziari di proprietà, emessi dalla Banca** o da soggetti terzi che pagano incentivi diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto.
- **Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento e/o accessori aventi ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente, con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari.**

GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Le misure di gestione dei conflitti di interesse individuate ed applicate dalla Banca possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie principali:

- soluzioni organizzative volte a **garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti;**
- soluzioni volte alla **eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti** che prestano servizi finanziari alla clientela e performances nella “vendita” di determinati prodotti;
- misure volte ad **eliminare o limitare l’esercizio di influenze indebite** sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento;
- misure volte ad **impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti**, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

La Banca applica tali misure sui conflitti di interesse attraverso l’adozione di un efficace modello operativo, una chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità e la disposizione di mirate regole di condotta.

INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE

Di seguito si riportano le fattispecie di conflitti di interessi per le quali le misure adottate dalla Banca non sono risultate sufficientemente efficaci nell’eliminare il rischio di nuocere agli interessi dei clienti:

- Prestazione del servizio di collocamento senza preventiva sottoscrizione, né assunzione a fermo di strumenti finanziari emessi dalla Banca (Prestiti obbligazionari e Certificati di deposito emessi dalla BCC degli Ulivi – Terra di Bari), anche congiuntamente alla prestazione del servizio di consulenza;

- Prestazione del servizio di collocamento senza assunzione a fermo, né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente di strumenti finanziari o prodotti assicurativi emessi da società appartenenti al Movimento Cooperativo per cui la BCC degli Ulivi – Terra di Bari esercita attività di distribuzione, anche congiuntamente alla prestazione del servizio di consulenza;
- Prestazione del servizio di negoziazione in conto proprio su prestiti obbligazionari emessi dalla BCC degli Ulivi – Terra di Bari e su operatività in pronti contro termine passivi con la clientela, anche congiuntamente alla prestazione del servizio di consulenza